

Milano, 24 gennaio 2020

Spettabile  
TERNA

Inviata a mezzo mail a:  
[progettipilota@terna.it](mailto:progettipilota@terna.it)

per conoscenza:  
[mercati-ingrosso@arera.it](mailto:mercati-ingrosso@arera.it)

## **Commenti di Federazione ANIE ai documenti di Terna in consultazione su “Progetto pilota riserva ultra-rapida di frequenza”**

### **Considerazioni Generali**

È fondamentale conoscere in tempo utile le previsioni del futuro progetto pilota finalizzato a sperimentare le nuove modalità di fornitura del servizio di regolazione secondaria di frequenza: si sottolinea, infatti, che tale progetto incide in modo imprescindibile sulle scelte di investimento degli operatori, nonché sulle caratteristiche tecniche, di funzionamento e di dimensionamento della nuova capacità.

Per tali ragioni, si auspica che Terna pubblichi il documento di consultazione relativo al progetto pilota sulla fornitura del servizio di regolazione secondaria di frequenza prima che ARERA pubblichi la delibera di approvazione del regolamento oggetto della presente consultazione.

### **Commenti a documento “Regolamento Fast Reserve”**

Nota 1 a piè di pag. 5 e pag. 15

*La Nota 1 recita “Terna, entro la fine del periodo di consultazione e in ogni caso entro 60 giorni prima dell’asta, si riserva di rendere nota una eventuale ulteriore suddivisione del Quantitativo Disponibile sul Continente e Sicilia in più Aree di assegnazione.”*

È fondamentale che le Aree di assegnazione e la suddivisione dei Quantitativi Disponibili per ciascuna di esse siano resi noti agli operatori di mercato il prima possibile e che tali informazioni al più siano riportate nella delibera di ARERA di approvazione della documentazione inerente il

progetto pilota. Modificare tali informazioni in prossimità della prima asta altera radicalmente le regole e le strategie di partecipazione, a maggior ragione nel caso in cui la Fast Reserve Unit si presenti come Aggregato di Dispositivi.

#### Articolo 1.2 lettera h) e lettera i)

Si ritiene opportuno chiarire se le 100 ore/anno di manutenzione indifferibili siano utilizzabili a copertura delle 1.000 ore/anno di disponibilità, chiarendo quindi che le ore annue di disponibilità “effettiva” della Fast Reserve Unit siano almeno pari a 900. Si chiede inoltre di confermare che le 1.000 ore/anno di disponibilità si riferiscano alla singola Fast Reserve Unit e che esse possano essere anche parzialmente o totalmente differenti da quelle delle altre Fast Reserve Unit.

#### Articolo 1.2 lettera n)

Si ritiene necessario un innalzamento del prezzo di riserva rispetto ai valori di CAP riportati nella relazione di accompagnamento, in ragione dell'elevato costo d'investimento connesso allo storage.

#### Articolo 2

Si propone di eliminare la dicitura “*behind the meter*”, in quanto la stessa non ha riscontro in ambito normativo.

#### Articolo 2.2

Sulla base di quanto previsto dal presente articolo ed in particolare: “*I Dispositivi che costituiscono le Fast Reserve Units possono partecipare ai mercati dell'energia e al MSD in base alle regole vigenti, fermo restando la messa a disposizione del sistema elettrico della Potenza Qualificata nelle Ore di Disponibilità*”, che riprende quanto riportato nella relazione di accompagnamento: “*La parte rimanente della capacità disponibile, nonché la capacità contrattualizzata nelle ore dell'anno diverse dalle ore di disponibilità, potrà essere offerta sui Mercati dell'Energia e sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento nel rispetto della regolazione vigente (ivi inclusi gli altri progetti pilota in corso)*”, si osserva che un medesimo dispositivo potrebbe risultare impegnato contemporaneamente per più di un servizio con remunerazione a termine (ad es. UVAM e UVAS) con sovrapposizione delle ore di disponibilità in cui l'operatore ha contratto l'obbligo con Terna. Non essendo a priori note le ore di disponibilità delle UVAS, che verranno comunicate tra D-7 e D-2, il sito potrà offrire un solo servizio di rete. Si chiede che per il servizio di rete non reso a Terna non vengano applicate le penali contrattualmente previste e non vengano attribuiti oneri di sbilanciamento, ma venga al più solo decurtata la remunerazione a termine prevista dal servizio di

rete non erogato e per la quota parte di disponibilità non garantita per contemporaneo asservimento alla logica di Fast Reserve Unit.

### Articolo 2.3

Non si comprende il motivo per il quale si discrimini tra risorse nuove ed esistente qualificate alle procedure concorsuali del Mercato della Capacità, pertanto si ritiene che il trattamento nei confronti di tali risorse non può che essere il medesimo.

Si è dell'idea che le risorse ammesse al Mercato della Capacità, nuove o esistenti che siano, non possano prendere parte al progetto pilota Fast Reserve, per uniformità di trattamento della capacità ammessa al Mercato della Capacità rispetto al progetto pilota Fast Reserve Unit. Pertanto, si propone di modificare il testo del regolamento cancellando le parole "*come capacità nuova*".

### Articolo 3.1

Al fine di consentire una maggior partecipazione alla procedura concorsuale, analogamente a quanto in vigore nel progetto pilota UVAM, si propone di ridurre la soglia minima da 5 MW a 1 MW, ritenendola comunque significativa per il progetto pilota in consultazione. Si ritiene tale soglia compatibile con i costi dei dispositivi tecnologici di cui all'art. 3.2 lettere b), c) e d) che devono essere forniti insieme all'accumulo. Tale proposta deriva anche dalle seguenti considerazioni:

- La soglia minima di 5 MW è considerata elevata in relazione alla potenza del parco installato degli impianti a fonte rinnovabile intermittente e quindi inibirebbe molte iniziative di ibridizzazione di tali impianti con sistemi di accumulo
- La soglia minima di 5 MW aumenterebbe le difficoltà di aggregazione e di connessione alla rete

Nel contempo si chiede di diminuire la soglia massima da 25 MW a 20 MW per allargare ulteriormente la distribuzione del servizio sulla rete.

### Articolo 3.2

Nell'articolo si riporta l'intenzione di consentire la partecipazione agli impianti connessi alla rete in bassa tensione, ma contemporaneamente si chiede di dotare tutti i dispositivi associati alla Fast Reserve Unit di accessori quali PMU, UPDM e UVRF i cui costi escluderebbero di fatto la partecipazione degli impianti connessi in bassa tensione.

Poiché in Italia sono installati circa 25.000 sistemi di accumulo quasi esclusivamente abbinati ad impianti fotovoltaici residenziali per una potenza complessiva di 110 MW che sono in grado di

fornire il servizio richiesto alla Fast Reserve Unit, si chiede di individuare soluzioni tecniche differenti da quelle previste dalle lettere b), c) e d) dell'art. 2. per consentirne la partecipazione.

#### Articolo 4.1

In ragione dell'esperienza maturata nell'ambito del progetto pilota UVAM, delle difficoltà che il BSP incontra nell'ottenere l'assenso dall'UdD e nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi sia del BSP che dell'UdD si ritiene opportuno modificare l'art. 4.1 sostituendo l'attuale formulazione della lettera c) nel seguente modo *“un soggetto terzo aggregatore (BSP), che ha ricevuto apposita delega ai fini della partecipazione al progetto pilota dal titolare del Dispositivo”*. Inoltre, si ritiene che anche la lettera a) vada modificata nel seguente modo *“l'utente del dispacciamento (UdD), che ha ricevuto apposita delega ai fini della partecipazione al progetto pilota dal titolare del Dispositivo”*

#### Articolo 4.2

Coerentemente con le richieste di modifica presentate per l'art. 4.1 si chiede di riformulare l'art. 4.2 nel seguente modo *“Il soggetto che richiede la creazione e la qualifica alla Procedura della Fast Reserve Unit (Richiedente) deve comunicare a Terna, per il tramite della procedura informatica di cui all'allegato 4 al Regolamento, l'elenco dei Dispositivi inseriti all'interno della Fast Reserve Unit. Terna informa l'utente del dispacciamento dell'inclusione all'interno della Fast Reserve Unit dei dispositivi ricompresi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare”*.

#### Articolo 7.1

Si chiede di definire una durata del progetto pilota pari a 4 anni. Si propone di predisporre due procedure: la prima con Periodo di Consegna dal 1.1.2022 al 31.12.2025 e la seconda con Periodo di Consegna dal 1.1.2023 al 31.12.2026.

Ciò in ragione del fatto che si ritiene del tutto inverosimile la possibilità per la tipologia di impianti di completare la procedura autorizzativa entro il termine indicato in consultazione, anche al netto dei tempi necessari per completare le prove tecniche ed in ragione dell'incremento di domande di connessione alla rete che si è registrato nell'ultimo anno, o difficoltà nell'approvvigionamento di batterie a causa della rilevante richiesta da parte del settore automotive.

#### Articolo 7.2

Conseguentemente alla richiesta dell'art. 7.1 si propone non solo di suddividere il Quantitativo Disponibile per ciascuna delle due procedure, ma anche la modifica del Quantitativo Disponibile incrementandolo da 230 MW a 300 MW. Inoltre, si chiede di prevedere che la capacità non assegnata nella prima procedura venga riallocata nella seconda procedura.

### Articolo 7.3

Considerando la procedura recentemente adottata per il Mercato della Capacità, si considerano congrue le 5 sessioni multiple di asta al ribasso con meccanismo di assegnazione di tipo “pay as bid”, ma si ritiene importante, alla stregua di quanto avvenuto durante le sessioni multiple del capacity market, che Terna tra una sessione e la successiva fornisca ai partecipanti alla procedura non solo l’indicazione se la propria offerta è o non è accettata, ma anche l’indicazione del prezzo dell’ultima offerta accettata.

### Articolo 7.6

Si propone di modificare la percentuale del quantitativo massimo per il quale potranno essere presentate offerte da ciascun partecipante rispetto al quantitativo disponibile della medesima Area di assegnazione, dal 75% al 40%, onde evitare l’insorgenza di posizioni dominanti nel corso di un progetto pilota che invece ha anche lo scopo di far sperimentare a più operatori il servizio Fast Reserve.

### Articolo 7

Non essendovi nel testo del regolamento alcun riferimento, si ritiene quantomai opportuno che si specifichi in quest’ultimo il trattamento riservato all’energia sottesa all’ordine di dispacciamento eseguito dalla Fast Reserve Unit in termini di remunerazione espressa in €/MWh ed in termini di sbilanciamenti.

## **Commenti all’Allegato 2 “Contratto standard”**

### Articolo 5.3 lettera b)

Trattandosi di un progetto pilota, non si comprende la logica delle penali introdotte all’articolo 5, ed in particolare quella prevista alla lettera b) che applicherebbe una penale superiore al valore del contratto, cioè una penale pari al 150% del Corrispettivo Fisso Orario. Non risulta che un tale valore di penalizzazione sia stato introdotto negli altri progetti pilota.

### Articolo 7.2 lettera d)

Si considera favorevolmente un innalzamento del numero di eventi che comportino la risoluzione contrattuale di cui alla lettera d). Si chiede, quindi, di aumentare gli eventi su base annua da 3 a 5 in analogia a quanto già previsto dal progetto pilota UVAM.

### Articolo 7.2 lettera e)

Trattandosi di un progetto pilota si valuta molto stringente il requisito per cui Terna possa esercitare la risoluzione contrattuale di cui alla lettera e). Si chiede, pertanto, di innalzare la percentuale del numero di ore per cui l'esito sia negativo rispetto alle Ore di Disponibilità annue dal 5% ad almeno il 20%.

### **Commenti all'Allegato 3 “Requisiti tecnici”**

#### Paragrafo 2

In tale articolo si riporta che i dispositivi di Fast Reserve Unit connessi in bassa e media tensione debbano soddisfare i requisiti delle norme CEI 0-21 e CEI 0-16. La regolazione di frequenza prescritta dalle norme di connessione è però differente rispetto a quanto richiesto dal documento in consultazione, ancorché le differenti tempistiche di attivazione lascino supporre un disaccoppiamento temporale tra i comportamenti in frequenza delle norme di connessione e del regolamento Fast Reserve Unit. Si chiede quindi di esplicitare la compatibilità tra le suddette norme e i requisiti di funzionamento delle Fast Reserve Unit.

#### Paragrafo 5

Si chiede di chiarire nel documento cosa si intenda laddove è riportato “*non è ammesso che tali logiche si basino sull'extra attivazione della risposta in potenza*”.

#### Paragrafo 6

In fondo al paragrafo si dice “*Si applicano a tal fine le prescrizioni presenti nelle corrispondenti sezioni del Codice di Rete*”. Poiché risulta che nel Codice di Rete di Terna esistono le prescrizioni relative al PdM ed all'UPDM, ma non all'UVRF, si chiede pertanto di pubblicare il documento di specificazione tecnica delle prescrizioni anche per quest'ultimo apparato.

#### Paragrafo 7

In linea generale si chiede di specificare ulteriormente le diverse informazioni contenute in tale paragrafo per maggior chiarezza onde evitare che il titolare della Fast Reserve Unit possa fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio e al controllo della stessa. In particolare, si ritiene opportuno specificare quali misure debbano essere archiviate e per quanto tempo; inoltre si considera opportuno esplicitare il campionamento richiesto per le diverse misure.